

Fusione inversa: profili civilistici, contabili e fiscali

Approfondimento operativo su disavanzi/avanzi di
fusione e stratificazione fiscale del patrimonio netto



Indice

Nota: l'indice è riportato in forma descrittiva; le intestazioni di sezione consentono la navigazione nel documento.

- 1. Definizione e finalità della fusione inversa

Definizione operativa

- La fusione inversa è una fusione in cui la controllante (incorporante) viene incorporata nella controllata (incorporata), con permanenza giuridica della controllata.
 - Finalità tipiche: razionalizzazione della catena partecipativa, semplificazione societaria, efficientamento finanziario e governance.
 - Attenzione: la qualificazione contabile dipende dalla sostanza economica (OIC 4).
- 2. Varianti operative e motivazioni economico-organizzative
 - 3. Quadro civilistico: disciplina, effetti e profili giurisprudenziali
 - 4. Profili contabili (OIC 4): equivalenza economica e rappresentazione

Focus OIC 4 – rappresentazione e disavanzi

- Nelle fusioni “reverse” occorre verificare l'equivalenza economica e individuare il soggetto “acquirente” ai fini della rappresentazione.
 - Il disavanzo da annullamento può riflettere maggiori valori attribuibili ad attività/passività oppure avviamento, nel rispetto dei criteri OIC.
 - Documentare criteri, perizie e rationale di allocazione (nota integrativa e carte di lavoro).
- 5. Azioni/quote proprie nella fusione inversa: gestione e scritture

Excursus – azioni proprie e annullamento partecipazioni

- Verificare la presenza di azioni/quote proprie e la loro gestione nel progetto di fusione (annullamento/assegnazione).
 - Valutare gli effetti su capitale, riserve e vincoli di distribuibilità; presidiare le informazioni in nota integrativa.
 - Coordinare le scritture con l'eventuale trattamento del disavanzo/avanzo da annullamento.
- 6. Quadro fiscale (art. 172 TUIR): neutralità e differenze di fusione

Focus fiscale – neutralità e presidi

- La fusione è in linea generale neutrale; occorre presidiare continuità dei valori fiscali e corretta gestione delle differenze di fusione.

- Gestire con attenzione riserve in sospensione d'imposta e vincoli di ricostituzione, oltre alle eventuali limitazioni su perdite e interessi.
 - Valutare profili antiabuso e coerenza della struttura rispetto a valide ragioni economiche.
- 7. Stratificazione fiscale del patrimonio netto e riserve in sospensione

Messaggi chiave – stratificazione del patrimonio netto

- La stratificazione mira a preservare i “vincoli fiscali” delle riserve (in sospensione, in regime di affrancamento, ecc.) lungo le operazioni straordinarie.
 - È essenziale ricostruire il “percorso” del patrimonio netto della società incorporata e della società risultante, tenendo conto di annullamenti e concambi.
 - Riferimenti di prassi: Ris. 62/E/2017 e precedenti su riserve in sospensione e loro corretta rappresentazione.
- 8. La Risoluzione AE 62/E/2017: impostazione e criticità
- 9. Approccio sistemico pro-neutralità e rischi di pianificazione fiscale
- 10. Caso con partecipazione non totalitaria e presenza di minoranze
- 11. Profili antielusivi e presidi documentali
- 12. Check-list operativa, prospetti e appendici (scritture e tabelle)

1. Definizione e finalità della fusione inversa

Si definisce "fusione inversa" l'operazione di fusione per incorporazione in cui la società partecipata (generalmente operativa) incorpora la società partecipante (generalmente holding o capogruppo). L'operazione richiede che una società detenga una partecipazione nell'altra e che sia la partecipata a rivestire il ruolo di incorporante. Sotto il profilo sostanziale, la fusione inversa non rappresenta una fattispecie autonoma, ma una modalità esecutiva della fusione per incorporazione; la differenza rispetto alla fusione "diretta" risiede, in ultima analisi, nel codice fiscale/partita IVA del soggetto giuridico che risulta al termine dell'operazione.

Nella prassi, la fusione inversa è frequentemente adottata per preservare la continuità dei rapporti amministrativi e contrattuali intestati alla società operativa (licenze, autorizzazioni, contratti, qualificazioni, iscrizioni, posizioni IVA, rapporti bancari), evitando oneri e complessità connesse a volture e re-intestazioni. Le motivazioni economiche e organizzative, tuttavia, non esauriscono le valutazioni: occorre verificare ex ante la coerenza civilistica dell'operazione, la corretta rappresentazione contabile e, soprattutto, l'impostazione fiscale (neutralità, differenze di fusione, riserve in sospensione, affrancamenti).

2. Varianti operative e motivazioni economico-organizzative

Le varianti più ricorrenti si distinguono in funzione della struttura partecipativa e delle modalità di gestione delle azioni/quote proprie che emergono nel bilancio dell'incorporante (partecipata) a seguito della fusione. Le ipotesi di maggiore interesse sono: (i) controllo totalitario; (ii) controllo di maggioranza non totalitaria (presenza di soci di minoranza nella partecipata); (iii) controllo non maggioritario (controllo di fatto o contrattuale).

In caso di controllo totalitario, la partecipante-incorporata è spesso una holding il cui attivo è costituito quasi esclusivamente dalla partecipazione nella partecipata-incorporante. In tali casi, il concambio si realizza mediante aumento di capitale dell'incorporante a favore dei soci dell'incorporata, con la contestuale emersione nel patrimonio dell'incorporante di azioni/quote proprie (già iscritte nell'attivo dell'incorporata quale partecipazione). Le azioni/quote proprie possono essere annullate oppure assegnate ai soci, con esiti contabili sostanzialmente equivalenti in termini di differenza di fusione, secondo i principi nazionali.

2.1 Benefici operativi tipici

- mantenimento di licenze/autorizzazioni e titoli amministrativi difficili o onerosi da trasferire;
- riduzione delle comunicazioni a clienti/fornitori e semplificazione dei subentri contrattuali;
- continuità delle posizioni IVA e dei rapporti bancari operativi;
- semplificazione di trascrizioni ipotecarie e adempimenti catastali;
- razionalizzazione della catena societaria (eliminazione della holding) mantenendo la "società operativa" come soggetto risultante.

3. Quadro civilistico: disciplina, effetti e profili giurisprudenziali

La fusione inversa ricade nella disciplina generale della fusione per incorporazione: progetto di fusione (art. 2501-ter c.c.), situazioni patrimoniali (art. 2501-quater c.c.), relazione dell'organo amministrativo (art. 2501-quinquies c.c.), relazione degli esperti sul rapporto di cambio (art. 2501-sexies c.c., con possibili esenzioni in presenza di controllo totalitario), decisioni assembleari e adempimenti pubblicitari.

Sul piano degli effetti, l'art. 2504-bis c.c. - nel testo riformato - qualifica la fusione come vicenda unitaria di integrazione, con prosecuzione dei rapporti giuridici in capo alla società risultante o incorporante. La giurisprudenza successiva alla riforma (2003, efficacia dal 2004) ha progressivamente abbandonato l'impostazione "successoria" (estinzione/sopravvivenza) in favore di una lettura evolutivo-modificativa, analoga - per certi aspetti - alla trasformazione: si attua un mutamento organizzativo senza creazione di un nuovo soggetto e senza effetto estintivo in senso sostanziale.

Questa evoluzione interpretativa assume rilievo concreto in ambito fiscale e contabile: molte prassi amministrative e letture applicative, specie in tema di patrimonio netto e riserve, si fondano ancora su categorie (sopravvive/si estingue) oggi non più coerenti con la disciplina civilistica e l'orientamento giurisprudenziale prevalente.

3.1 Rapporto di cambio ed esenzioni dalla relazione di stima

In caso di incorporazione da parte della controllata della propria controllante detentrici del 100% della controllata, parte della prassi notarile e dottrina ritiene non necessaria la relazione dell'esperto ex art. 2501-sexies c.c., pur in presenza di un rapporto di cambio. Resta ferma la necessità di motivare le scelte tecniche nel progetto e nella relazione degli amministratori, anche alla luce di possibili profili di tutela dei creditori e dei soci.

4. Profili contabili (OIC): equivalenza economica e rappresentazione

I principi contabili nazionali (OIC) affrontano la fusione inversa evidenziando che, a parità di sostanza economica, gli effetti complessivi della fusione non possono differire tra fusione diretta e fusione inversa. In particolare, il principio di equivalenza richiede che avanzo/disavanzo complessivo e valore del patrimonio netto post fusione, considerati nell'ottica del complesso aziendale unificato e dei soci della controllante, risultino identici rispetto all'ipotesi di fusione diretta.

Ne consegue che il "disavanzo/avanzo" generato in sede di fusione inversa deve essere calcolato in modo tale da replicare quello che emergerebbe nella fusione diretta (controllante che incorpora controllata). La ragione è di sostanza: per i soci della controllante, i beni sottostanti alla partecipazione nella controllata hanno un costo economico che non dipende dalla "direzione" giuridica della fusione.

4.1 Differenze di fusione: concambio e annullamento

Nella fusione inversa possono emergere (i) differenze da concambio, derivanti dalla contrapposizione tra l'aumento di capitale dell'incorporante e il patrimonio netto dell'incorporata; (ii) differenze da annullamento di azioni/quote proprie, correlate alla presenza nel bilancio dell'incorporante di azioni/quote proprie acquisite

per effetto dell'operazione. L'OIC riconduce la contabilizzazione a criteri coerenti con la fusione diretta: il disavanzo, se sussistono i presupposti, può essere imputato a maggiori valori delle attività/passività e/o ad avviamento, nel rispetto dei criteri generali (capacità di recupero e motivazioni economiche).

4.2 Esempio numerico di equivalenza (controllo totalitario)

Si consideri una controllante A che possiede il 100% della controllata B. Nel bilancio di A la partecipazione in B è iscritta per 5.000; il patrimonio netto contabile di B è pari a 4.160. In fusione diretta (A incorpora B) il disavanzo di fusione è pari a 840 (5.000 - 4.160). In fusione inversa (B incorpora A), il disavanzo complessivo deve risultare identico (840), pur variando le scritture tecniche (aumento di capitale, emersione e annullamento/assegnazione di azioni proprie).

Operazione	Logica	Differenza di fusione
Fusione diretta (A incorpora B)	Annullamento partecipazione in B (5.000) contro PN di B (4.160)	Disavanzo 840
Fusione inversa (B incorpora A)	Gestione azioni proprie (ex partecipazione) e riallineamento al costo economico	Disavanzo 840

5. Azioni/quote proprie nella fusione inversa: disciplina e scritture

Il tema delle azioni proprie è centrale: a fusione inversa avvenuta, l'incorporante (partecipata) potrebbe ritrovarsi nel proprio attivo la voce "azioni/quote proprie" (derivante dalla partecipazione nella incorporante detenuta dalla incorporata). La giurisprudenza ha espresso due orientamenti: (i) assimilazione ad acquisto di azioni proprie con obbligo di riserva indisponibile ex art. 2357-ter c.c.; (ii) non configurabilità dell'acquisto, in quanto l'annullamento è istantaneo e fisiologico all'operazione di fusione. L'OIC aderisce al secondo orientamento, ritenendo non applicabile la disciplina dell'acquisto di azioni proprie se le azioni non sono destinate a permanere in bilancio.

Per le S.r.l. occorre considerare il divieto di detenzione di quote proprie ex art. 2474 c.c.; nella pratica si opera mediante tecniche che evitino il mantenimento di quote proprie (annullamento contestuale, utilizzo di veicoli o adeguamenti del progetto di fusione), valutando attentamente la compatibilità civilistica.

5.1 Scritture contabili essenziali (caso con annullamento azioni proprie)

Di seguito si riepilogano le scritture tipiche (semplificate) nel caso di controllo totalitario e annullamento delle azioni proprie. Le voci sono riportate con denominazioni esemplificative e devono essere adattate al piano dei conti e ai principi contabili applicabili.

Fase	Scrittura (schema)	Note operative
1. Aumento capitale incorporante B	Crediti verso soci a Capitale sociale (B)	Aumento pari al PN/capitale di A destinato ai soci di A
2. Rilevazione attività/passività di A	Azioni proprie (ex partecipazione) a Debiti A / Crediti verso soci	B rileva gli elementi di A in contropartita del credito verso soci
3. Annullamento azioni proprie	Capitale sociale (B) + Disavanzo a Azioni proprie	Il disavanzo replica quello della fusione diretta

6. Quadro fiscale: art. 172 TUIR, neutralità e differenze di fusione

L'art. 172 del TUIR disciplina il regime fiscale delle fusioni, ispirato al principio di neutralità: la fusione non realizza, di regola, plusvalenze/minusvalenze imponibili sui beni trasferiti, ne consente il riporto di posizioni soggettive secondo regole specifiche. In particolare, il comma 2 stabilisce che le eventuali differenze (avanzo/disavanzo) imputate in bilancio non assumono rilevanza fiscale, salvo opzioni di riconoscimento fiscale mediante imposta sostitutiva nei casi previsti dalla normativa pro tempore vigente.

La neutralità opera su due piani: (i) continuità dei valori fiscali degli elementi dell'attivo e passivo; (ii) disciplina delle poste di patrimonio netto "qualificate" (riserve in sospensione di imposta, riserve tassabili in caso di distribuzione, ecc.) tramite l'obbligo di ricostituzione in capo alla società risultante/incorporante, secondo i commi 5 e 6.

6.1 Disavanzo e avviamento: rilevanza civilistica e affrancamento

Il disavanzo di fusione può essere imputato (nei limiti e con le cautele previste dai principi contabili) a maggiori valori di beni ammortizzabili e/o avviamento. Fiscalmente, in assenza di specifico riconoscimento, tali maggiori valori restano irrilevanti e generano disallineamenti (doppio binario). La prassi dell'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto, in alcune fattispecie, la possibilità di applicare il regime dell'imposta sostitutiva anche in fusione inversa, includendo l'ipotesi in cui l'attribuzione del maggior valore riguardi beni già appartenenti all'incorporante, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

7. Stratificazione fiscale del patrimonio netto: regole generali e applicazione in fusione

Per "stratificazione fiscale" del patrimonio netto si intende la qualificazione, ai fini delle imposte sui redditi, delle singole componenti del patrimonio netto contabile (capitale, riserve di utili, riserve di capitale, riserve in sospensione di imposta, ecc.), rilevante in particolare per la tassazione in caso di distribuzione o utilizzo. In sede di fusione, il legislatore presidia la continuità della qualificazione fiscale mediante l'obbligo di ricostituzione delle riserve in sospensione iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse/incorporate (commi 5 e 6 art. 172). L'eventuale avanzo di fusione costituisce la prima base di ricostituzione; in mancanza, la ricostituzione avviene mediante altre poste disponibili o, in difetto, la riserva si considera "venuta meno" con possibile emersione di imponibile secondo la disciplina applicabile alla specifica tipologia di riserva.

7.1 Riserve in sospensione di imposta: tassazione e ricostituzione

Le riserve in sospensione di imposta rappresentano utili o componenti positivi di reddito non tassati (o tassati in misura ridotta) per effetto di regimi agevolativi o di neutralità, e la cui imposizione è rinviata a determinati eventi (ad esempio distribuzione ai soci, riduzione del capitale, utilizzo per scopi diversi dalla copertura perdite). La disciplina della fusione impone di mantenerne traccia e di ricostituirle nel patrimonio netto post fusione, al fine di evitare che l'operazione straordinaria diventi uno strumento di "cancellazione" delle sospensioni.

8. La Risoluzione AE 62/E/2017: impostazione e criticità

Con Risoluzione n. 62/E del 24 maggio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha affrontato, tra l'altro, il tema di quale stratificazione fiscale del patrimonio netto debba assumere la società incorporante (partecipata) all'esito di una fusione inversa. L'Amministrazione ha sostenuto che, "sotto il profilo giuridico formale", il patrimonio netto che si conserva è quello della società incorporante e che, conseguentemente, la stratificazione fiscale post fusione debba seguire la stratificazione della società incorporante (partecipata) ante fusione, applicando poi i commi 5 e 6 alle riserve della incorporata (partecipante).

Tale impostazione è stata oggetto di critica in dottrina per due ordini di ragioni: (i) presupposto giuridico non coerente con la lettura post-riforma della fusione come vicenda evolutiva, non successoria; (ii) incongruenza contabile rispetto all'equivalenza economica imposta dai principi contabili, secondo cui la partecipata-incorporante, in fusione inversa, assume un patrimonio netto contabile "sostitutivo" (corrispondente a quello che avrebbe avuto la partecipante nella fusione diretta).

8.1 Esempio di incoerenza (Alfa/Beta)

Si ipotizzi che Beta (partecipante-incorporata) abbia un patrimonio netto contabile di 20; che la partecipazione totalitaria in Alfa (partecipata-incorporante) sia iscritta in Beta per 100; e che Alfa abbia un patrimonio netto contabile ante fusione di 100. All'esito della fusione inversa, in assenza di avanzo/disavanzo complessivo, Alfa dovrebbe presentare un patrimonio netto contabile pari a 20 (in sostituzione del precedente 100). In tale scenario risulta problematico sostenere che la stratificazione fiscale del nuovo patrimonio netto di 20 debba

"seguire" quella del precedente patrimonio netto contabile di 100 di Alfa, in mancanza di una norma che disciplini una simile ristrutturazione delle poste sopravvivenenti.

9. Un approccio sistemico pro-neutralità: sostituzione della stratificazione e applicazione coerente dell'art. 172

L'approccio pro-neutralità, coerente con l'equivalenza economica tra fusione diretta e inversa, porta a ritenere che: (i) il patrimonio netto contabile della partecipata-incorporante post fusione sia integralmente sostituito da quello della partecipante-incorporata (come accadrebbe nella fusione diretta, mutatis mutandis); (ii) conseguentemente, la stratificazione fiscale da assumere post fusione debba essere quella che si sarebbe determinata nella fusione diretta, al fine di evitare risultati differenziati derivanti da una mera scelta tecnica di "direzione" dell'operazione.

Operativamente, ciò implicherebbe: (a) abbandonare la stratificazione fiscale originaria della partecipata-incorporante, in quanto riferita a un patrimonio netto contabile che non esiste più; (b) sostituirla con la stratificazione del patrimonio netto della partecipante-incorporata; (c) applicare i commi 5 e 6 dell'art. 172 in modo coerente con l'inversione, identificando correttamente quali riserve debbano essere oggetto di ricostituzione e con quali poste.

9.1 Rischio di pianificazione fiscale (effetti asimmetrici)

Un'interpretazione che consenta, a seconda della direzione della fusione, di evitare la ricostituzione di riserve in sospensione iscritte in una delle due società potrebbe trasformare la fusione inversa in uno strumento di pianificazione fiscale. In particolare, la diversa applicazione dei commi 5 e 6 alle riserve della partecipante o della partecipata, a parità di sostanza economica, potrebbe generare esiti non neutrali e aprire a contestazioni per abuso del diritto se la scelta della struttura fosse priva di valide ragioni extrafiscali.

10. Fusione inversa con partecipazione non totalitaria: minoranze e concambio

Quando la controllante-incorporata non detiene il 100% della controllata-incorporante, sono presenti soci di minoranza nella partecipata. Il capitale post fusione non può essere attribuito interamente ai soci della incorporata: parte resta ai soci di minoranza, con necessità di determinare valori economici effettivi e rapporto di cambio, anche a tutela dei soci non di controllo. In tali casi, oltre alle differenze da annullamento, possono emergere differenze da concambio legate all'emissione di nuove azioni/quote.

10.1 Impatti su patrimonio netto e riserve

La presenza di minoranze aumenta la complessità della stratificazione e dei vincoli sulle riserve: occorre valutare (i) la corretta classificazione delle poste di capitale e di utili; (ii) l'eventuale formazione di riserve da sovrapprezzo o altre riserve di capitale; (iii) gli effetti sulle riserve in sospensione e sulle riserve di utili distribuiti ai diversi soci. La documentazione del progetto e delle relazioni assume un ruolo centrale per evitare contestazioni, specie se il concambio implica valorizzazioni rilevanti.

11. Profili antielusivi e presidi documentali

La scelta della fusione inversa deve essere supportata da valide ragioni extrafiscali non marginali (semplificazione operativa, riduzione costi amministrativi, preservazione di autorizzazioni/contratti, razionalizzazione del gruppo). In presenza di vantaggi fiscali significativi (ad esempio, effetti sulle riserve in sospensione o riconoscimento di maggiori valori), è opportuno predisporre un dossier di motivazioni e di analisi comparativa tra alternative (fusione diretta, conferimenti, liquidazioni, scissioni) e dimostrare la coerenza economico-organizzativa.

11.1 Presidi consigliati

- relazione illustrativa con analisi delle alternative e motivazioni extrafiscali;
- prospetti di riconciliazione tra patrimonio netto contabile e stratificazione fiscale ante e post fusione;
- dettaglio delle riserve in sospensione (natura, regime, vincoli, condizioni di tassazione);
- memoria tecnica sulle scelte contabili (imputazione disavanzo, eventuale avviamento, test di recuperabilità);
- valutazione specifica su azioni/quote proprie (annullamento contestuale, compatibilità con art. 2474 c.c. per S.r.l.).

12. Check-list operativa e appendici

12.1 Check-list di lavoro (sintesi)

- 1) Analisi preliminare: struttura partecipativa, presenza di minoranze, vincoli statutari e contratti rilevanti.
- 2) Mappatura riserve e stratificazione fiscale: capitale, riserve di utili, riserve di capitale, riserve in sospensione, riserve tassabili in caso di distribuzione.
- 3) Impostazione contabile: determinazione avanzo/disavanzo coerente con l'equivalenza; scelta tecnica (annullamento vs assegnazione azioni proprie).
- 4) Valutazione fiscale: neutralità art. 172; gestione disallineamenti; eventuale opzione per imposta sostitutiva; effetti su perdite/ACE (se pertinenti al caso).
- 5) Procedimento civilistico: progetto, relazioni, eventuale esenzione esperto, tutela creditori, adempimenti Registro imprese.
- 6) Bilanci: bilancio di chiusura incorporata; bilancio di apertura incorporante; informativa in nota integrativa.
- 7) Post merger: monitoraggio riserve in sospensione, vincoli distribuibilità, tracciamento del doppio binario e riconciliazioni fiscali.

Appendice A - Schema di prospetto per la stratificazione del patrimonio netto

Il seguente prospetto può essere utilizzato come base di lavoro per ricostruire la stratificazione fiscale ante e post fusione. Le colonne devono essere adattate alla tipologia di riserve presenti (ad esempio riserve da

rivalutazione, riserve da condono, riserve di utili tassate, riserve in sospensione tassabili in ogni caso o solo in caso di distribuzione).

Voce PN	Importo contabile	Natura fiscale	Vincolo/condizione di tassazione	Note
Capitale sociale		Capitale	Indisponibilità nei limiti di legge	
Riserva sovrapprezzo		Capitale	Distribuzione con regole proprie	
Riserva utili		Utili tassati	Tassazione in capo ai soci alla distribuzione	
Riserva in sospensione		Sospensione	Tassazione al venir meno/uso/distribuzione	
Altre riserve		Da qualificare	Da verificare	

Appendice B - Glossario essenziale

- Avanzo di fusione: differenza positiva emergente dall'annullamento partecipazioni/concambio, iscritta in PN.
- Disavanzo di fusione: differenza negativa; può essere imputata a maggiori valori di attività/passività e/o avviamento secondo i principi contabili.
- Stratificazione fiscale del PN: qualificazione fiscale delle componenti del PN contabile, rilevante per tassazione e vincoli.
- Riserve in sospensione d'imposta: riserve la cui tassazione è rinviata a determinati eventi; in fusione devono essere ricostituite ai sensi dell'art. 172, commi 5 e 6, TUIR.
- Fusione diretta vs inversa: due modalità della stessa operazione; differiscono per il soggetto che assume la veste di incorporante.

Appendice C - Casi numerici e scritture contabili (controllo totalitario)

Si riportano due casi didattici (controllo totalitario) utili per verificare la corretta determinazione del disavanzo/avanzo in fusione inversa e la coerenza con la fusione diretta. I casi riprendono l'impostazione tipica dei principi nazionali: (i) fusione inversa con annullamento delle azioni proprie; (ii) fusione inversa con assegnazione delle azioni proprie ai soci della incorporata.

C.1 Dati di base

Società	Voce	Importo
Controllante A (incorporata)	Partecipazione in B (costo)	5.000
Controllante A (incorporata)	Capitale sociale	2.000
Controllante A (incorporata)	Debiti	3.000
Controllata B (incorporante)	Attività	10.160
Controllata B (incorporante)	Capitale sociale	4.160
Controllata B (incorporante)	Debiti	6.000

Il disavanzo implicito nella fusione diretta (A incorpora B) e pari a 840, calcolato come differenza tra il costo della partecipazione (5.000) e il patrimonio netto contabile di B (4.160). Per il principio di equivalenza, la fusione inversa deve condurre al medesimo disavanzo complessivo.

C.2 Fusione inversa con annullamento delle azioni proprie

Fase 1 - Aumento di capitale di B a servizio del concambio (in ipotesi semplificata, pari al capitale della incorporata A).

Scrittura	Importo
Crediti verso soci a Capitale sociale	2.000

Fase 2 - Rilevazione delle attività e passività di A in contropartita del credito verso soci; emerge in attivo la voce "Azioni proprie" (ex partecipazione in B iscritta in A).

Scrittura (schema)	Importo
Azioni proprie; a Debiti A; a Crediti verso soci	5.000 (3.000 + 2.000)

Fase 3 - Annullamento azioni proprie (5.000) contro capitale sociale di B (4.160) con emersione del disavanzo (840).

Scrittura	Importo
Capitale sociale 4.160; Disavanzo 840 a Azioni proprie	5.000

Esito - Lo stato patrimoniale post fusione presenta attività 10.160 + disavanzo 840 = 11.000, a fronte di capitale 2.000 e debiti complessivi 9.000. Il disavanzo può essere imputato (nei limiti e con le cautele previste) a maggiori valori delle attività/passività e/o ad avviamento, con le conseguenti regole di ammortamento/svalutazione in base ai principi applicabili.

C.3 Fusione inversa con assegnazione delle azioni proprie ai soci

In alternativa all'annullamento, le azioni proprie acquisite dall'incorporante possono essere assegnate ai soci della incorporata A. Per equivalenza economica, l'operazione deve comunque generare un disavanzo complessivo pari a 840. Nello schema semplificato, l'assegnazione trova contropartita in: capitale sociale A (2.000) + riduzione del capitale di B (2.160) + disavanzo (840).

Scrittura (schema)	Importo
Capitale A 2.000; Capitale B 2.160; Disavanzo 840 a Azioni proprie	5.000

Appendice D - Procedura operativa: timeline e deliverable

La gestione della fusione inversa richiede un coordinamento stretto tra area legale, amministrazione, consulenza fiscale e, ove presente, revisione. Di seguito un possibile percorso operativo (adattabile alle semplificazioni per controllo totalitario e alle esenzioni previste).

Fase	Attività chiave	Output/documenti
1. Pre-fattibilità	Analisi razionale economico e rischi; mappatura riserve e vincoli; scelta tecnica (annullamento/assegnazione).	Memo tecnico; bozza struttura PN e stratificazione
2. Progetto di fusione	Redazione progetto; definizione rapporto di cambio; gestione azioni/quote proprie; data effetti contabili.	Progetto ex art. 2501-ter c.c.
3. Relazioni	Relazione amministratori; eventuale relazione esperto; informativa su avanzzi/disavanzi e motivazioni.	Relazione 2501-quinquies; eventuale 2501-sexies
4. Adempimenti	Depositi/registrazioni; termini opposizione creditori; delibere.	Verbali; iscrizioni Registro imprese
5. Chiusura/Apertura	Bilancio chiusura incorporata; bilancio apertura incorporante; scritture di fusione; allineamenti contabili.	Bilanci; scritture; prospetti riconciliazione
6. Fiscale	Applicazione art. 172; gestione riserve in sospensione; eventuale imposta sostitutiva; dichiarazioni.	Prospetti fiscali; note dichiarative; opzioni
7. Post merger	Monitoraggio vincoli e distribuzioni; tracciamento doppio binario; impairment/ammortamenti.	Procedure interne; reporting periodico

Appendice E - Errori ricorrenti e controlli di qualità

- Determinare il disavanzo della fusione inversa confrontando costo partecipazione e capitale della incorporata: porta a risultati incoerenti rispetto alla fusione diretta.
- Non presidiare la gestione delle azioni/quote proprie (soprattutto in S.r.l. per il divieto ex art. 2474 c.c.).
- Trascurare la stratificazione fiscale del patrimonio netto e la ricostituzione delle riserve in sospensione: rischio di tassazione in capo alla società risultante.
- Assenza di prospetti di riconciliazione tra patrimonio netto contabile post fusione e riserve ante fusione (controllante e controllata).
- Non documentare le ragioni extrafiscali e la comparazione con alternative: aumento del rischio di contestazioni in ottica antiabuso.
- Imputare il disavanzo ad avviamento senza adeguata supporto (business rationale, determinazione e recuperabilità).

Appendice F - Fac-simile informativa in nota integrativa (spunti)

Di seguito alcuni spunti testuali (da adattare al caso concreto) per l'informativa in nota integrativa e/o nella relazione sulla gestione. Le formulazioni devono essere verificate alla luce dei principi applicabili, della materialità e degli obblighi informativi del soggetto.

- Descrizione dell'operazione: società partecipanti, rapporto di controllo, ragioni economico-organizzative e data di efficacia contabile e giuridica.
- Criteri contabili adottati: metodo di contabilizzazione della fusione, criteri di valutazione di attività e passività, gestione delle azioni/quote proprie.
- Differenze di fusione: determinazione dell'avanzo/disavanzo e criteri di imputazione (maggiori valori di attività, avviamento), inclusi eventuali ammortamenti o impairment.
- Effetti sul patrimonio netto: riconciliazione tra patrimonio netto ante fusione delle società partecipanti e patrimonio netto post fusione.
- Aspetti fiscali rilevanti: regime di neutralità; presenza di riserve in sospensione e modalità di ricostituzione; eventuali opzioni per imposta sostitutiva e relativi effetti.

Appendice G - Schema di riconciliazione tra patrimonio netto contabile e stratificazione fiscale (post fusione)

Lo schema seguente aiuta a collegare le voci di patrimonio netto contabile della società risultante (post fusione) con gli strati fiscali provenienti dalle società partecipanti. Nella fusione inversa, per coerenza con il principio di neutralità, e spesso necessario "ribaltare" la logica della fusione diretta, esplicitando quale stratificazione viene sostituita e quale viene assunta.

Passo	Operazione	Output atteso
1	Determinare PN contabile post fusione (bilancio di apertura).	Valore complessivo PN post fusione
2	Individuare stratificazione fiscale PN ante fusione della partecipante/incorporata.	Elenco strati fiscali (capitale, utili, sospensione, ecc.)
3	Sostituire (ai fini fiscali) gli strati della partecipata/incorporante con quelli della partecipante/incorporata, coerentemente con la sostanza economica.	Matrice di sostituzione strati
4	Applicare art. 172, commi 5 e 6, alle riserve che, ante fusione, formavano il PN della partecipata/incorporante (in ottica "inversa").	Prospetto ricostituzione riserve e eventuale tassazione
5	Allineare l'eventuale avanzo di fusione e/o aumenti di capitale alle regole di priorità di ricostituzione previste.	Stratificazione finale e vincoli distributivi

Bibliografia essenziale è prassi

- OIC 4 - Fusione e scissione, par. 4.6 (fusione inversa) e par. 4.6.2 (profili contabili).
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 111/E del 27 aprile 2009 (fusione inversa e riconoscimento di maggiori valori mediante imposta sostitutiva).
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 62/E del 24 maggio 2017 (fusione inversa e stratificazione fiscale del patrimonio netto).
- Art. 172 TUIR (fusione di società), commi 2, 5 e 6 (neutralità e riserve in sospensione).
- Dottrina: contributi su equivalenza economica e stratificazione fiscale del PN in fusione inversa.